



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE I CIVILE

Il g.d. dott. Bruno Malagoli,

Vista la domanda depositata in data 02/03/2026 dai sigg. **ORSINI Nicola**, nato a Iglesias il 13/10/1973 (C.F. RSNCL73R13E281Y), e **VIRDIS Roberta**, nata a Cagliari il 13/09/1985 (C.F. VRDRRT85P53B354J), entrambi residenti in Uta (CA), Via Decimo n. 19/B, per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forma familiare ai sensi degli artt. 66, 67 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14);

Vista la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi dott.ssa Roberta Guidarelli, depositata in data 12/03/2026, redatta ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII;

RILEVATO CHE:

- i ricorrenti rivestono la qualifica di **consumatori** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, in quanto persone fisiche che hanno assunto le obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- trattasi di **procedura familiare** ex art. 66 CCII, essendo i ricorrenti coniugi conviventi con sovraindebitamento di origine comune;
- i ricorrenti versano in **stato di sovraindebitamento** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, con un'esposizione debitoria complessiva pari ad € 97.323,57, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile insufficiente e di un reddito disponibile significativamente compresso dalle trattenute in atto;
- **non ricorrono le condizioni ostative** di cui all'art. 69, comma 1, CCII, in quanto:
 - i ricorrenti non risultano esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;
 - non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, essendo l'indebitamento riconducibile a obbligazioni assunte per esigenze abitative e familiari (mutuo per acquisto casa familiare, obblighi di mantenimento figli, spese necessarie al sostentamento del nucleo) successivamente compromesso da eventi sopravvenuti (separazione del Sig. Orsini, perdita immobile, procedura esecutiva, trattenute stipendio);

- la documentazione depositata a corredo della domanda ex art. 67, comma 2, CCII risulta **completa e attendibile**, come attestato dal Gestore della Crisi;
- la relazione del Gestore della Crisi ex art. 68, comma 2, CCII contiene:
 - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere le obbligazioni (lett. a);
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei ricorrenti di adempiere le obbligazioni assunte (lett. b);
 - la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata (lett. c);
 - l'indicazione presunta dei costi della procedura, pari ad € 4.463,85 (lett. d);
 - la valutazione del merito creditizio dei finanziatori, con rilievo di violazioni per alcuni creditori ex art. 68, comma 3, CCII;

CONSIDERATO CHE:

- il piano di ristrutturazione dei debiti proposto prevede:
 - **durata:** 46 mensilità dalla data di omologazione;
 - **rata mensile:** € 760,00;
 - **soddisfacimento integrale** dei crediti in prededuzione (€ 4.463,85) e dei crediti privilegiati (€ 10.762,19);
 - **soddisfacimento parziale al 23%** dei crediti chirografari (€ 18.882,43 su € 82.097,53);
 - **totale da distribuire:** € 34.960,00;
- l'esposizione debitoria complessiva ammonta ad € 97.323,57, così suddivisa:
 - Prededucibili: € 4.463,85
 - Privilegiati: € 10.762,19
 - Chirografari: € 82.097,53
- il piano risulta **fattibile** sotto il profilo economico-finanziario, atteso che:
 - il reddito netto mensile complessivo dei ricorrenti (Sig. Orsini € 1.687,00 + Sig.ra Viridis € 1.493,00 = € 3.180,00) consente, dedotte le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (€ 2.408,50), il versamento della rata mensile proposta (€ 760,00), con un margine prudenziale di € 11,50;
 - le spese di sostentamento dichiarate risultano congrue rispetto ai parametri ISTAT per un nucleo familiare composto da tre persone nel territorio del Mezzogiorno (€ 2.691,58) e alla soglia di povertà assoluta ISTAT (€ 1.472,00);

- il piano risulta **più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**, come attestato dal Gestore della Crisi, atteso che:
 - i ricorrenti non dispongono di beni immobili;
 - i beni mobili registrati (due autovetture) sono di modesto valore e indispensabili per le esigenze lavorative e familiari;
 - l'alternativa liquidatoria non porterebbe a un risultato migliore, mentre il piano garantisce un soddisfacimento effettivo dei creditori mediante l'apporto rateale certo;
- in relazione al **merito creditizio** ex art. 68, comma 3, CCII, il Gestore ha rilevato violazioni dei principi di cui all'art. 124-bis TUB per alcuni finanziamenti concessi, in particolare:
 - Finanziamento Kruk Investimenti S.r.l. (ex Deutsche Bank) del 2021 alla Sig.ra Viridis: merito creditizio non verificato adeguatamente;
 - Finanziamento Prestitalia Spa del 2022: istruttoria che ha sottovalutato l'effettiva incidenza cumulativa delle obbligazioni già in essere;
 - Tali violazioni precludono ai creditori interessati la possibilità di contestare la convenienza della proposta ex art. 69, comma 2, CCII;
- il piano prevede la **sospensione** delle seguenti trattenute sullo stipendio del Sig. Orsini, necessaria per garantire la fattibilità del piano e il rispetto della par condicio creditorum:
 - cessione del quinto dello stipendio a favore di Prestitalia Spa (€ 200,00 mensili);
 - pignoramento presso terzi a favore di BCC NPLS 2020 Srl (circa € 350,00 mensili);
- la sospensione di tali trattenute è conforme all'art. 67, comma 3, CCII, che consente espressamente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, e all'art. 70, comma 4, CCII, che prevede la possibilità di disporre il divieto di azioni esecutive per garantire la fattibilità del piano;
- la prosecuzione delle trattenute violerebbe il principio della par condicio creditorum, determinando il soddisfacimento preferenziale di alcuni creditori rispetto ad altri;

RITENUTO CHE:

- ricorrono i **presupposti per l'apertura della procedura** ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, essendo:
 - i ricorrenti qualificabili come consumatori;
 - sussistente lo stato di sovraindebitamento;
 - assenti le condizioni ostative ex art. 69 CCII;
 - completa e attendibile la documentazione depositata;
 - fattibile e conveniente il piano proposto;

- sussistono i presupposti per disporre le **misure protettive** ex art. 70, comma 4, CCII, necessarie per garantire la fattibilità del piano e l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

AVVERTE

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

ASSEGNA

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;

DISPONE

che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.

DISPONE

le seguenti misure protettive:

a) Sono sospese con effetto immediato:

- **la cessione del quinto dello stipendio del Sig. Orsini Nicola a favore di Prestitalia Spa (contratto n. 4900231181 dell'11.01.2022), per un importo mensile di € 200,00;**
- **il pignoramento presso terzi sullo stipendio del Sig. Orsini Nicola a favore di BCC NPLS 2020 Srl (e per essa doValue S.p.A.), per un importo mensile di circa € 350,00;**

b) Dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino alla pronuncia del provvedimento di omologazione o di diniego:

- **i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti;**
- **i creditori non possono acquisire titoli di prelazione se non concordati;**
- **le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;**

c) È fatto divieto ai ricorrenti di:

- **compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione del Giudice Delegato;**
- **sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito);**
- **accedere al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;**

d) È sospesa l'efficacia delle carte di credito e di debito eventualmente possedute dai ricorrenti.

Si comunichi.

Cagliari 13/04/2026

Il g.d.

Bruno Malagoli